
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione all'esecuzione diretta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo introdotta contro una cartella esattoriale: competenza per materia del tribunale o del giudice di pace?

La controversia di opposizione all'esecuzione diretta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartella esattoriale emessa su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta all'esattore da un ufficio giudiziario e relativa ad una pretesa di restituzione di somme ricevute a titolo di pagamento di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da un avvocato e manifestatasi con un provvedimento dispositivo del pagamento in restituzione emesso dal presidente del tribunale, con concessione di un termine e avvertimento in mancanza di rispetto di volersi procedere alla iscrizione a ruolo, spetta nel merito alla competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno razione valoris, spettare mai al giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.5.2016, n. 10395

...omissis...

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c., è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito è stata fissata l'odierna adunanza della Corte.

Considerato quanto segue.

Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Spoleto.

All'uopo, ha evocato in primo luogo Cass. (ord.) n. 23387 del 2011, secondo cui: "In tema di spese di giustizia, il destinatario del precetto con il quale viene richiesto il pagamento delle spese di giustizia anticipate dallo Stato (nella specie, il querelato nel procedimento archiviato per remissione di querela), qualora intenda contestare l'ammontare delle singole voci di spesa, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e non attivare la procedura di opposizione prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170, sperimentabile, invece, per impugnare il decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del magistrato ed il decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato".

Ha, quindi, evocato Cass. n. 13757 del 2002 siccome affermativa del principio secondo cui nelle cause di opposizione all'esecuzione la competenza per valore e per territorio si distribuisce in senso verticale fra tribunale e giudice di pace, secondo i criteri generali del valore del territorio. Ha, poi, soggiunto che nella specie non verrebbe in rilievo il provvedimento con cui il Presidente del Tribunale ha liquidato o ingiunto alla parte la restituzione del compenso, in quanto sarebbe stata impugnata solo la cartella di pagamento, che è stata emessa successivamente.

Su queste premesse il Pubblico Ministero ha concluso che la competenza spetterebbe al Giudice di Pace di Spoleto secondo le ordinarie regole della competenza per valore e per territorio ex artt. 7, 27 e 615 c.p.c..

Le conclusioni del Pubblico Ministero non possono essere condivise, mentre sono condivisibili quelle prospettate dal Tribunale confliggente in seconda battuta, sebbene per ragioni diverse da quelle da esso enunciate.

In tanto si deve rilevare che nella prospettiva articolata in prima battuta dal Tribunale e in quella del Pubblico Ministero, se la controversia di opposizione all'esecuzione i esame fosse regolata da un criteri di competenza per valore, il conflitto sarebbe da dichiarare inammissibile in quanto l'art. 45 c.p.c., legittima il giudice che riceve in riassunzione un processo a sollevare conflitto e, dunque, ad interloquire sulla competenza nonostante che, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito le parti abbiano riassunto il processo e non s siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza ad istanza di parte, soltanto se la controversia è effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o di territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad un terzo giudice.

Viceversa, se il giudice che ha declinato la competenza lo abbia fatto sull'erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l'attribuirebbe al giudice della riassunzione ed invece ed invece la controversia fosse in realtà regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radichi la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice, il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile postulare l'intervento della Corte di cassazione perchè sia affermata l'esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto (in termini Cass. 4077 del 2005; (ord.); n. 19792 del 2008; (ord.) n. 728 del 2015; con specifico riferimento all'ipotesi in cui venga in rilievo solo una competenza del giudice di pace per valore, si vedano Cass. (ord.) n. 17811 del 2012 e (ord.) n. 19167 del 2012).

Ne segue che, se veramente la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per valore, il conflitto sarebbe inammissibile nella prima delle prospettive postulate dal Tribunale confliggente.

Resterebbe da verificare la seconda delle prospettive indicate dal detto Tribunale ed essa giustificerebbe invece l'ammissibilità del conflitto perchè tende a rivendicare l'affermazione di una competenza territoriale inderogabile, qual è quella del foro erariale: una volta consolidatasi la competenza in senso verticale del tribunale, quello di Spoleto bene potrebbe postulare che secondo quel foro è competente Perugia.

Il conflitto dovrebbe, dunque, essere accolto seguendo la seconda prospettiva indicata dal confliggente e dichiararsi la competenza per ragioni di territorio inderogabile del Tribunale di Perugia, secondo il foro erariale.

Peraltro, nella specie ragioni nomofilattiche giustificano la precisazione, nell'esercizio dei poteri di statuizione sulla competenza di questa Corte, che la controversia di opposizione all'esecuzione diretta a contestare l'esistenza del titolo esecutivo, che venga introdotta contro una cartella esattoriale emessa, come nella specie, su richiesta di iscrizione a ruolo, pervenuta all'esattore da un ufficio giudiziario e relativa ad una pretesa di restituzione di somme ricevute a titolo di pagamento di compensi per prestazioni di patrocinio a spese dello Stato rese da un avvocato e manifestatasi con un provvedimento dispositivo del pagamento in restituzione emesso dal presidente del tribunale, con concessione di un termine e avvertimento in mancanza di rispetto di volersi procedere alla iscrizione a ruolo, spetta nel merito alla competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno *ratione valoris*, spettare mai al giudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa ipoteticamente posta in esecuzione rientrerebbe nella competenza per materia del tribunale".

Queste le ragioni.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 2, attribuisce le controversie D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, in tema di spese di giustizia, sebbene sull'opposizione contro il decreto di liquidazione, al capo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Nella specie il Presidente del Tribunale di Spoleto, dopo un provvedimento di liquidazione degli onorari di patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto di emettere un provvedimento di revoca di esso e nel contempo un ordine di restituzione delle somme, affidando poi all'esattore la riscossione.

La controversia sulla ravvisabilità in tale provvedimento di un titolo esecutivo è certamente tale da integrare, una volta che l'esattore ha manifestato con la cartella la pretesa di riscossione, una controversia di opposizione ad esecuzione minacciata e, quindi, ai sensi dell'art. 615 c.p.c..

Ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, (ma in non diversa guisa ai sensi dell'art. 616 c.p.c.), poichè la pretesa esecutiva si fonda su un credito di restituzione di una somma che è stata pagata in forza di un provvedimento liquidatorio soggetto alla competenza art. 15, ex comma 2, citato e che sarebbe giustificato dall'esercizio di un potere di revoca da parte della stessa autorità che aveva emesso il detto provvedimento, la lite nel "merito" (impregiudicata naturalmente, ogni valutazione circa la legittimità e configurabilità di una revoca del provvedimento liquidatorio, che inerisce il merito dell'opposizione all'esecuzione, cioè la contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo) riguarda la materia cui allude l'art. 15, quando stabilisce i modi in cui il provvedimento liquidatorio può essere opposto con un criterio di competenza che è per materia. Ne segue che sulla controversia di opposizione all'esecuzione è competente il tribunale per materia. Lo sarebbe anche nel caso che il provvedimento liquidatorio concernesse patrocinio prestato presso il giudice di pace, atteso che in tal caso l'opposizione è di competenza per materia del tribunale.

Giusta le considerazioni svolte il conflitto va accolto perchè sulla controversia si configura la competenza per materia del tribunale ed essa si radica, per l'applicazione del foro erariale, presso il Tribunale di Perugia.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Perugia.